

# ORDINE DEGLI AVVOCATI DI AVELLINO

## *Commissione Pari Opportunità*



### PROTOCOLLO D'INTESA

per la promozione di “strategie condivise” finalizzate alla diffusione dei principi di pari opportunità ed alla rimozione di ogni comportamento discriminatorio per ragioni di sesso nell’esercizio della professione forense.

TRA

- **Tribunale di Avellino**
- **Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Avellino**
- **Commissione Pari Opportunità**

---

#### **Visti:**

- gli articoli 2,3,137,141 del Trattato CE;
- gli articoli 1 e 2 del Trattato che istituisce la Costituzione per l’Europa;-la Direttiva 76/207/CEE, come modificata dalla Direttiva 2002/73/CE, inerente l’attuazione del principio di parità di trattamento per quanto concerne l’accesso al lavoro, alla formazione ed alla promozione professionale e le condizioni di lavoro;- la Direttiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio di pari opportunità e di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione ed impiego;- gli articoli 3 e 51 della Costituzione Italiana;- la Legge del 8 marzo 2000, n.53 ed in particolare l’art. 9, che prevede la promozione e l’incentivazione di forme di articolazione della prestazione lavorativa volta a conciliare tempo di vita e tempo di lavoro;- il Decreto Legislativo del 26 marzo 2001, n. 151, in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, come modificato dal Decreto Legislativo del 23 aprile 2003, n. 115;- la sentenza della Corte Costituzionale n. 385 del 14 ottobre 2005, che riconosce ai padri libero-professionisti il diritto di percepire l’indennità di maternità, in alternativa alla madre;- il Decreto Legislativo del 30 maggio 2005, n. 145, di attuazione della Direttiva 2002/73/CE in materia di parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l’accesso al lavoro, alla formazione, alla promozione professionale ed alle condizioni di lavoro;
- il Decreto Legislativo dell’11 aprile 2006., n. 198, c.d. “Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna”;
- La Legge del 24 febbraio 2006, n. 104, in materia di tutela della maternità delle donne dirigenti;
- Il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 12 luglio 2007 circa l’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 22 del D.lgs. n. 151/2001, a tutela e sostegno della maternità e paternità nei confronti delle lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335;

# ORDINE DEGLI AVVOCATI DI AVELLINO

## Commissione Pari Opportunità



### Considerato:

- che tutte le parti firmatarie del presente protocollo, nel rispetto dei diversi ruoli loro attribuiti, condividono l'esigenza di proporre interventi volti ad assicurare una reale parità fra uomini e donne nell'esercizio della professione forense, rimuovendo ogni comportamento discriminatorio per ragioni di genere;
- che tutte le parti riconoscono che il tema della conciliazione è da ritenersi sempre più centrale nell'organizzazione lavorativa per consentire a donne e uomini una partecipazione equilibrata alla vita professionale ed alla vita familiare;
- che tutte le parti condividono l'esigenza di sviluppare un'azione di collaborazione volta alla realizzazione della diffusione e valorizzazione della cultura delle pari opportunità nella professione forense;
- che tutte le parti ritengono necessaria una sinergia tra le stesse nell'ottica di una corretta applicazione della normativa antidiscriminatoria, sviluppando un rapporto di intensa collaborazione finalizzato alla definizione di un comune progetto di attività di studio, ricerca e formazione in materia di pari opportunità;
- che tutte le parti intendono garantire sempre l'efficienza e l'andamento della Giustizia, così come la salvaguardia del diritto alla difesa dell'assistito, mediante la costruzione di un percorso condiviso di assunzione di impegni tra i reciproci soggetti sottoscrittori.

Tutto ciò premesso il Tribunale di Avellino, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avellino, la Commissione Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Avellino promotrice ed ispiratrice del protocollo "de quo", ognuno in persona del suo Presidente pro-tempore, si impegnano a porre in essere ogni attività utile e necessaria per promuovere l'uguaglianza fra uomini e donne nell'esercizio della professione forense, ed in particolare:

### **Il Tribunale di Avellino, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, la Commissione Pari Opportunità si impegnano a :**

**1)** promuovere e diffondere i contenuti del presente protocollo d'intesa tra la magistratura e l'avvocatura operante all'interno del Tribunale;

**2)** riconoscere lo stato di gravidanza e maternità -durante i due mesi precedenti la data presunta del parto ed i tre mesi dopo il parto- quale causa di legittimo impedimento a comparire dell'avvocata civilista e giuslavorista per le udienze di comparizione personale delle parti, per quelle di ammissione dei mezzi istruttori, di istruzione probatoria e di discussione con esclusione delle udienze in cui occorra svolgere prestazioni indispensabili in materia civile, nei procedimenti individuati dall'art. 5 del codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati, relativi :

- l) a provvedimenti cautelari, provvedimenti sommari di cognizione ai sensi dell'art. 19, decreto legislativo n. 5/2003, allo stato e alla capacità delle persone, ad alimenti, alla comparizione personale dei coniugi in sede di separazione o di

# ORDINE DEGLI AVVOCATI DI AVELLINO

## Commissione Pari Opportunità



- divorzio o nei procedimenti modificativi e all'affidamento o mantenimento di minori;
- II) alla repressione della condotta antisindacale, nella fase di cognizione sommaria prevista dall'art. 28 della legge n. 300/1970, ed ai procedimenti aventi ad oggetto licenziamenti individuali o collettivi ovvero trasferimenti, anche ai sensi della normativa di cui al decreto legislativo n. 165/2001;
  - III) a controversie per le quali e' stata dichiarata l'urgenza ai sensi dell'art. 92, comma 2, del regio decreto n. 12/1941 e successive modificazioni ed integrazioni;
  - IV) alla dichiarazione o alla revoca dei fallimenti;
  - V) alla convalida di sfratto, alla sospensione dell'esecuzione, alla sospensione o revoca dell'esecutorietà di provvedimenti giudiziari;
  - VI) alla materia elettorale.

Al fine di ottenere il rinvio: le avvocate civiliste e giuslavoriste, dovranno presentare apposita istanza all'Autorità Giudicante, allegando il certificato medico indicante la data presunta del parto o il certificato di nascita, ovvero la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, senza necessità di ulteriori specificazioni comprovanti particolari patologie. A seguito del rinvio dell'udienza disposto in accoglimento dell'istanza la avvocatessa interessata dal provvedimento tempestivamente lo notificherà anche al difensore della controparte o lo comunicherà a mezzo posta certificata.

Per tutte le avvocate, in ogni caso, il rinvio concesso non potrà essere inferiore al periodo di astensione obbligatoria e, comunque, non superiore a due mesi dalla fine di tale periodo.

Ogni Organo Sottoscrittore darà la più ampia diffusione del presente protocollo ed alle iniziative connesse nell'ambito del proprio campo operativo.

La presente intesa non comporta alcun onere finanziario per ciascun firmatario.

Le disposizioni specifiche della presente intesa costituiscono esemplificazioni dei comportamenti più ricorrenti e non limitano l'ambito di applicazione dei concetti generali espressi. In tal senso, le parti firmatarie auspicano che tutti/e i/le destinatari/e del protocollo adottino, nell'esercizio delle loro funzioni, condotte ed atteggiamenti funzionali alla realizzazione ed alla tutela dei principi di pari opportunità.

Avellino, 27-10-2011

Il Presidente del Tribunale

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

Il Presidente della Commissione Pari Opportunità

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avellino